



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 7526/2024 R.G.** promossa da:

LUCIO FRONTICELLI BALDELLI, con il patrocinio dell'avv. ALLEVA FRANCESCO e dell'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA G: LEOPARDI, 6 BOLOGNA

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, con il patrocinio dell'avv. MOLTENI GIORGIO e dell'avv. LOVECCHIO SARA, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 32 MILANO

INTRUM ITALY SPA, con il patrocinio dell'avv. BARBERIS EMANUELE, dell'avv. PACE ALESSANDRO, dell'avv. GUALDI MASSIMILIANO e dell'avv. NAPOLI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 4 MILANO

Oggetto: illegittimita' comando/distacco

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 16-6-24, Lucio Fronticelli Baldelli ha convenuto in giudizio Intesa San Paolo s.p.a e Intrum Italy s.p.a. per sentir dichiarare la illegittimita' ed invalidita' del provvedimento di distacco presso Intrum Italy s.p.a. adottato da Intesa San Paolo s.p.a. con lettera del 24-2-22, con ordine di ripristino, a tutti gli effetti di legge e di contratto, della prestazione di lavoro nell'organizzazione aziendale di Intesa San Paolo s.p.a.



Premesso di essere dipendente di Intesa San Paolo s.p.a., il ricorrente ha esposto di essere stato trasferito, da novembre 2018, per cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. ad Intrum s.p.a., di aver impugnato detto trasferimento e il Tribunale di Milano, con sentenza n. 406/2022 aveva dichiarato l'inefficacia della cessione di azienda nei suoi confronti e la sentenza era stata confermata in appello.

Il ricorrente ha aggiunto che Intesa San Paolo s.p.a., a seguito di tale sentenza e altre analoghe sentenze, aveva ripristinato il rapporto di lavoro ma lo aveva distaccato presso Intrum Italy s.p.a., con conseguente danno e pericolo di carriera, di sviluppo professionale e di condizioni lavorative.

In punto di diritto il ricorrente ha sostenuto il carattere inottemperante ed elusivo delle precedenti sentenze nonché punitivo del distacco, privo altresì del requisito della temporaneità; ha inoltre dedotto l'invalidità dell'appalto o pseudo appalto (cd. contratto di servicing) stipulato tra le convenute; ha infine affermato la mancanza di causa giuridica del distacco.

Costituendosi ritualmente in giudizio, le convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.

Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1. Innanzi tutto deve essere superata l'eccezione di nullità del ricorso, avanzata in via preliminare da Intrum Italy s.p.a. nelle sue difese.

Infatti contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il ricorso contiene una domanda determinata e l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti fondamento della stessa.

I rilievi avanzati dalla società convenuta circa l'attinenza delle questioni prospettate in ricorso rispetto alla domanda o circa l'inaccogliabilità e contraddittorietà delle conclusioni rassegnate o circa *“la totale carenza di contestazioni e/o anche solo argomentazioni specifiche e/o prove/argomenti di prova”* riguardano, infatti, il merito della controversia e, ove accolti, condurrebbero ad una pronuncia di rigetto e non di nullità.

2. Cio' premesso, i fatti oggetto di causa sono pacifici e documentali.

Con atto del 19-11-18 Intesa San Paolo s.p.a. ha conferito a Tersia s.p.a. (oggi Intrum Italy s.p.a.), con effetto al 1-12-28, il ramo d'azienda di Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS)



rappresentato dalla Direzione Recupero Crediti , comprensivo del personale dipendente addetto al ramo; il ricorrente e numerosi altri dipendenti addetti al ramo ceduto hanno impugnato la cessione: in particolar, per quanto riguarda il ricorrente, il Tribunale di Milano con sentenza n. 406/2022 del 16 febbraio 2022, ha dichiarato *“l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo d’azienda intervenuta tra INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale incorporante di ISGS) e INTRUM ITALY S.P.A. (già TERSIA S.P.A.) e la conseguente inefficacia della cessione dei loro contratti di lavoro a INTRUM ITALY”*; conseguentemente, ha ordinato a *“INTESA SANPAOLO S.P.A. il ripristino del rapporto di lavoro ... con decorrenza dal 30 novembre 2018 ad ogni effetto giuridico ed economico”* .

Intesa San Paolo s.p.a., con lettera 24-2-22, *“in esclusiva e forzata esecuzione “ della sentenza di primo grado, e senza prestarvi acquiescenza, ha ripristinato il rapporto di lavoro con il ricorrente a far data dal 30-11-18.”*

Con lettera di pari data Intesa San Paolo s.p.a. ha comunicato al ricorrente: *“Facciamo seguito alla sentenza del Tribunale di Milano n. 406/2022 che ha dichiarato l’illegittimità della cessione ad Intrum Italy S.p.A. del ramo aziendale di cui Lei faceva parte, disponendo la ricostituzione del Suo rapporto di lavoro con la Società scrivente, nonché alla nostra lettera del 24 febbraio 2022 con la quale abbiamo dato forzata esecuzione alla citata pronuncia, evidenziando che provvederemo ad impugnarla avanti la competente Corte di Appello, per ottenerne la riforma e/o l’annullamento.*

I servizi in passato resi dal ramo oggetto della cessione (DRC di Intesa Sanpaolo Group Services), di cui Lei faceva parte, sono stati affidati ad Intrum Italy S.p.A. con contratto di servicing del 30 novembre 2018, sicché le relative attività non vengono svolte dalla società scrivente.

Considerato quanto esposto, al fine da un lato di assicurare la continuità di tali servizi (in considerazione dell’interesse della scrivente società alla regolare esecuzione degli stessi) e dall’altro di utilizzare la Sua prestazione lavorativa in mansioni confacenti alla Sua esperienza professionale, Le comunichiamo il Suo distacco a tempo pieno presso Intrum Italy S.p.A..

Tenuto conto di quanto sopra, il distacco avrà decorrenza ed effetto dal 1° marzo 2022 e durerà quanto meno fino alla definizione del secondo grado di giudizio, salvo diverse comunicazioni.

Le precisiamo che per tutto il periodo del distacco resta ovviamente fermo il Suo rapporto di lavoro con la scrivente società e, pertanto, Le saranno applicate le condizioni economiche e



normative previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale applicabile ai dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A.”.

Con Accordo Quadro di Servicing del 30 novembre 2018, ISP e altre banche del Gruppo hanno affidato ad Intrum l'incarico di *“amministrare, gestire, recuperare e riscuotere i crediti deteriorati e i diritti connessi derivanti dai Contratti di Finanziamento vantati dai Partecipanti nei confronti di debitori classificati come “sofferenze” ai sensi della Circolare n. 272/2008 (Matrice dei Conti) della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata, e, come tali, segnalati alla Centrale dei Rischi dal rispettivo Partecipante ai sensi della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata ,attualmente detenuti o che potrebbero essere detenuti dai Partecipanti in futuro ...”*; tale contratto ha durata decennale.

3. Il ricorso sottolinea innanzi tutto l'illegittimità del comportamento di inottemperanza e/o elusione delle sentenze che hanno ordinato la reintegra o, meglio, la riammissione in servizio del ricorrente, richiamando la giurisprudenza formatasi sull'elusione dell'ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 S.L.

Tale deduzione risulta infondata.

Innanzitutto la sentenza n.406/2022 del Tribunale di Milano ha ordinato il ripristino del rapporto di lavoro: ben diverso è l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso in forza dell'art. 18 S.L.

Inoltre l'ordine del giudice era finalizzato alla ricostituzione del rapporto di lavoro del ricorrente con Intesa San Paolo s.p.a., posto che il rapporto di lavoro, a seguito del conferimento del ramo di azienda, era passato a Intrum Italy s.p.a.: è pacifico che tale ordine sia stato eseguito e che il ricorrente sia a tutti gli effetti dipendente di Intesa San Paolo s.p.a.

4. Il secondo motivo di illegittimità ed invalidità del distacco esposto in ricorso concerne l'invalidità del contratto di servizi intercorrente tra le società convenute, invalidità che deriva dalla mancata cessione alla seconda di un ramo d'azienda formalmente autonomo e idoneo a produrre gli effetti dell'art. 2112 c.c.

In particolare, premesso che secondo il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano la cessione del complesso di beni a Intrum Italy s.p.a. non ha fatto scattare l'art. 2112 c.c. perché non costituiva un'azienda capace di stare sul mercato, il ricorso afferma che *“non è possibile per Intesa San Paolo “distaccare dei suoi lavoratori per farli lavorare presso un soggetto che **NON** opera da vero imprenditore con una sua azienda, tanto è vero che l'art. 2112 c.c., a suo tempo, non è scattato in suo favore”*; afferma altresì che *“cio' che non è azienda ai sensi*



dell'art. 2112 c.c. (come e' stato giudicato il complesso di beni aziendali ceduto da Intesa San Paolo ad Intrum Italy s.p.a.) non puo' esserlo nemmeno ai sensi dell'art. 1655 c.c." e che pertanto "... Intrum Italy s.p.a., in mancanza di appalto valido, **e' semplicemente un soggetto datore di lavoro interposto**: Ma proprio per questo , allora, non puo' essere valido un distacco di lavoratori alle dipendenze di un soggetto interposto e, quindi, non imprenditore, ne' datore di lavoro".

Anche tale tesi non puo' essere condivisa.

Innanzitutto il ricorrente impugna la validita' di un contratto commerciale di cui non e' parte ed e' configurabile un suo interesse a contestare la legittimita' dell'appalto solo per violazione della disciplina dell'appalto di servizi di cui all'art. 29 del D.Lgs o della disciplina della somministrazione: il ricorso non deduce nulla sul punto e l'onere della prova gravava sul ricorrente.

Peraltro in tema di divieto di intermediazione di manodopera la disciplina vigente prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni.

Nel caso di specie la fattispecie oggetto di causa e' completamente diversa: il soggetto privo dell'organizzazione dei mezzi necessari per l'appalto non sarebbe il datore di lavoro formale del ricorrente, ma e' il soggetto che ne utilizza effettivamente la prestazione, vale a dire Intrum Italy s.p.a.

Il ricorrente, pertanto, potrebbe ottenere solo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'appaltante, ma nel caso di specie appaltante e' Intesa San Paolo s.p.a., che e' gia' datore di lavoro del ricorrente.

Ne' assume rilievo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 2112 c.c.: "*Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*".

La norma presuppone una cessione di ramo d'azienda legittima ed efficace e disciplina l'ipotesi di appalto tra cedente e cessionario, ma non puo' essere certo intesa nel senso di imporre la presenza di un complesso di beni aventi le caratteristiche di un ramo d'azienda in ogni caso di contratto di appalto.

In ogni caso la cessione ramo d'azienda e' fattispecie distinta ed autonoma rispetto all'appalto di servizi e ciascuna fattispecie ha diversi presupposti di legittimita'.



Come giustamente sottolineato da Intesa San Paolo s.p.a., che richiama la sentenza della Cassazione n. 11247/2016, *“Non solo i requisiti delle due fattispecie sono diversi, ma differente è anche il periodo in relazione al quale deve esserne verificata la sussistenza. Nel caso della cessione di ramo, infatti, è pacifico che l'autonomia funzionale deve essere accertata esclusivamente con riferimento all'organizzazione del cedente al momento della cessione, non rilevando eventuali cambiamenti successivi (cfr., tra le tante, Cass. 30 aprile 2024, n. 1158); l'accertamento del potere direttivo ed organizzativo in capo all'appaltatore, invece, va condotto con riferimento all'organizzazione di quest'ultimo durante l'esecuzione del contratto di appalto, che riguarda il periodo successivo alla cessione”*.

5. Risulta invece fondata la terza ragione addotta in ricorso a fondamento della dedotta invalidita' del distacco, vale a dire la mancanza di causa giuridica ossia mancanza di interesse del distaccante.

Sottolinea, infatti, il ricorso che Intesa San Paolo s.p.a. fa svolgere servizi a proprio favore non direttamente dai propri dipendenti, bensì distaccando i propri dipendenti presso un terzo affinché gli stessi gli forniscano quei servizi in appalto.

L'appaltatore, pertanto, svolge i servizi affidatigli dal committente non mediante propri dipendenti, ma utilizzando dipendenti del committente distaccati presso l'appaltatore.

Invece nell'ipotesi di comando o distacco il datore di lavoro si priva temporaneamente dell'apporto di un suo dipendente, che svolge le sue prestazioni all'infuori dell'impresa del datore di lavoro e non più a favore del datore di lavoro medesimo, bensì a favore di un altro soggetto.

In altri termini il servizio affidato da Intesa San Paolo s.p.a. a Intrum Italy s.p.a., dietro il pagamento di apposite commissioni, viene svolto da personale dipendente di Intesa San Paolo s.p.a. e dalla stessa retribuito.

In sede di discussione orale il procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. ha affermato che il distaccatario rimborsa i costi al distaccante.

In primo luogo tale circostanza non era stata in precedenza dedotta, in ogni caso, ove effettivamente il distaccatario rimborsasse al distaccante i costi del personale distaccato sarebbe configurabile una fattispecie di somministrazione di manodopera.

Del resto la legge non prevede alcun rimborso a favore del distaccante, sul presupposto appunto della sussistenza di un suo interesse al distacco.

La mancanza di un legittimo interesse di Intesa San Paolo s.p.a. al distacco appare evidente.



Costituendosi nel presente giudizio Intesa San Paolo s.p.a. ha evidenziato che l'interesse "può anche essere di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, e consistere nell'utilità ad incrementare la polivalenza funzionale individuale dei lavoratori ed a non disperdere il patrimonio professionale" (Cass. 11 settembre 2020, n. 18959).

Peraltro, nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente presso Intesa San Paolo s.p.a. è stata definitivamente esternalizzata, come sottolineato dalla stessa convenuta nelle sue difese: *"Ebbene, nel caso di specie, è pacifico in causa che l'attività di gestione del recupero crediti in sofferenza è stata esternalizzata ed affidata ad Intrum. Si tratta di una situazione di fatto che non è venuta meno per effetto delle pronunce in tema di cessione di ramo d'azienda, in quanto queste ultime si sono limitate a dichiarare l'inefficacia della cessione nei confronti dei lavoratori ma non incidono in alcun modo sul contratto di cessione, né – tanto meno - sul contratto di appalto, che non ha formato oggetto di tali pronunce"*: come evidenziato nella memoria di costituzione, la banca non svolge più l'attività appaltata ad Intrum e non è obbligata a reinternalizzarla.

Poiché l'attività in esame non è destinata a rientrare in Intesa San Paolo s.p.a., non si comprende quale sia l'interesse di tale società al mantenimento della specifica professionalità del ricorrente.

La sentenza di Cassazione sopra citata riguardava appunto una fattispecie in cui l'interesse del distaccante era stato ravvisato nell'utilità, occasionata da una temporanea crisi produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ogni dipendente e anzi di incrementare la polivalenza funzionale individuale, in vista del rientro in azienda.

Anche la sentenza n. 92/2023 del Tribunale di Viterbo, prodotta all'udienza di discussione, si riferisce ad un caso di crisi temporanea dell'impresa e dalla momentanea assenza di lavori nei quali impiegare i dipendenti, con conseguente configurabilità di un interesse non solo ad evitare il ricorso alla Cassa integrazione, ma anche a salvaguardare il patrimonio professionale acquisito dall'impresa con la forza lavoro qualificata e a evitare di esporre i dipendenti ad una progressiva perdita di competenze.

Anche in questo caso, quindi, si trattava di ovviare ad una situazione contingente di contrazione degli affari o riduzione delle commesse, ma non si trattava di una situazione irreversibile, come invece nel caso di specie.

Deve pertanto essere riconosciuta l'illegittimità del provvedimento di distacco del ricorrente.



A cio' consegue il rientro del ricorrente a tutti gli effetti nell'organizzazione aziendale di Intesa San Paolo s.p.a.

Contrariamente a quanto sostenuto da Intrum Italy s.p.a nelle sue difese, non sussiste alcuna contraddittorieta' nelle conclusioni del ricorso: infatti l'art. 30 del d.lgs. 276/2003 riconosce al lavoratore la mera possibilita' di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con il distaccatario, in caso di distacco illegittimo.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara illegittimo il provvedimento di distacco adottato da Intesa San Paolo s.p.a. con lettera 24-2-22;

condanna le convenute, in via solidale, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00;

fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 14/11/2024

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli

